



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **61**

Prot. n. 3512PA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modifica del disciplinare relativo al marchio di prodotto "Osteria tipica trentina" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001 e modificato con deliberazioni n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003.

Il giorno **20 Gennaio 2012** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE  
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER  
MAURO GILMOZZI  
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI  
ALESSANDRO OLIVI  
FRANCO PANIZZA  
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 4, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*" ha previsto la possibilità di introdurre, con il regolamento di esecuzione, un marchio di qualità e marchi di prodotto, al fine di promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali.

L'articolo 4 del citato regolamento, emanato con D.P.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001, ha istituito quattro marchi di prodotto ("Osteria tipica trentina", "Esercizio amico dei bambini", "Ristorante enologico", "Ristorante naturale") e rinviato ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione degli specifici requisiti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001, successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003, sono stati determinati i requisiti necessari per l'attribuzione del marchio "Osteria tipica trentina".

Attraverso l'istituzione di tale marchio, la Provincia autonoma di Trento ha inteso offrire a tutti coloro che si trovano in Trentino, sia come residenti e sia, soprattutto, come turisti, la possibilità di conoscere i prodotti locali di qualità e le specifiche tradizioni nel settore della ristorazione e dell'enogastronomia, creando di fatto il primo vero progetto di integrazione tra agricoltura, commercio e turismo e di promozione del territorio.

In questi ultimi anni sono stati però riscontrati alcuni elementi di criticità che hanno suggerito di avviare un fase di verifica, controllo e approfondimento sia nei confronti dei singoli operatori che di tutto il progetto.

A seguito delle citate azioni di verifica e approfondimento che hanno coinvolto tutti i soggetti pubblici e privati interessati, si è dato atto che il progetto mantiene ancora oggi forti potenzialità (tanto da rendere operativa la decisione di rinnovare la registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi per altri 10 anni), ma si è anche accertata la necessità di procedere ad una convinta azione di riqualificazione e rilancio e di provvedere conseguentemente ad alcune modifiche del disciplinare al fine di adeguarlo alle attuali esigenze del settore e renderlo ancora più efficace nelle sue finalità di promozione dei prodotti e del territorio.

Si ritiene in particolare necessario:

- prevedere che le Osterie tipiche trentine caratterizzate da una tipologia di locali e di arredamento (anche con riferimento alla localizzazione, alla struttura architettonica e all'utilizzo del legno e della pietra) che nel sentire comune offrano una percezione rustica-tradizionale, possano avvalersi dell'ulteriore definizione "*Tradizionale*". Tale integrazione risulta necessaria alla luce della varietà degli esercizi oggi aderenti al marchio di prodotto e della necessità di fare chiarezza in merito alle possibili diverse caratterizzazioni dei locali (pur se tutti impegnati nella promozione dei

prodotti e del territorio), evitando di creare nell'utenza eventuali erranee aspettative;

- porre un limite temporale di 12 mesi alla nuova eventuale domanda di assegnazione del marchio nei riguardi degli esercizi ai quali il marchio stesso sia stato negato o revocato a causa del mancato rispetto dei relativi requisiti;
- prevedere, fatta salva l'esistenza di situazioni adeguatamente motivate, l'obbligo della partecipazione alle iniziative ed agli incontri proposti dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Soggetti dalla stessa delegati per la valorizzazione del marchio;
- eliminare l'attuale obbligo di disporre per la vendita di prodotti tipici, fatta salva comunque la facoltà di poterlo fare su base volontaria;
- prevedere l'obbligo della presenza di un tagliere di degustazione di salumi trentini con almeno 3 tipologie;
- prevedere l'obbligo di presentare e illustrare non solo il menù di degustazione, ma anche il tagliere di degustazione di formaggi trentini ed il tagliere di degustazione di salumi trentini;
- eliminare il riferimento alle ricette depositate presso la C.C.I.A.A. di Trento e prevedere l'opportunità di inserire nell'ambito della proposta di menù degustazione la descrizione di alcune delle ricette utilizzate;
- eliminare l'obbligo di utilizzare la carta dei vini proposta dalla C.C.I.A.A., fermo restando però l'obbligo di rispettarne tutte le caratteristiche;
- introdurre un'operazione di ascolto, con la predisposizione di apposite cartoline a disposizione dei clienti, al fine di consentire l'immediata percezione del livello di adesione al progetto;
- rendere compatibile con il marchio di prodotto l'attività di pizzeria, solo qualora sia svolta in locali chiaramente distinti e separati rispetto a quelli della ristorazione tradizionale, siano adottate modalità gestionali e di pubblicizzazione dell'esercizio che non vanifichino le finalità del progetto e sia garantito, per quanto possibile, l'utilizzo di prodotti locali anche nella preparazione delle pizze;
- prevedere che i requisiti di adesione al marchio di prodotto debbano essere garantiti tutti i giorni di apertura e nei riguardi di tutta la possibile potenziale utenza.

Trattandosi di modifiche che incidono in modo rilevante sul disciplinare attualmente in vigore, si provvede ad approvare, in allegato, il nuovo testo che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001 e successivamente integrato con deliberazioni n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
- visto il relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 di data 19 luglio 2002;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1918 di data 11 agosto 2003;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare in allegato il nuovo disciplinare relativo al marchio di prodotto "Osteria tipica trentina" che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001 e successivamente integrato con deliberazioni n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003;
- 2) di fissare il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, entro il quale i titolari degli esercizi aderenti al marchio dovranno formalizzare per iscritto la propria volontà:
  - di mantenere l'adesione al marchio, sottoscrivendone l'apposita dichiarazione di impegno (in tale occasione i soggetti interessati potranno anche chiedere, motivatamente, di avvalersi dell'ulteriore denominazione "Tradizionale");
  - o, in alternativa, di rinunciare al marchio di prodotto;
- 3) di prevedere che in caso di mancata formalizzazione dell'adempimento di cui al punto 2), anche a seguito di un ulteriore sollecito da parte del Servizio provinciale competente in materia di polizia amministrativa, il marchio di prodotto sarà da intendersi a tutti gli effetti decaduto (con il connesso divieto di utilizzo);
- 4) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

MM